



REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI DEHORS E DELLE AREE ESTERNE ATTREZZATE DESTINATE ALLE ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ALLE ATTIVITÀ ARTIGIANALI DEL SETTORE ALIMENTARE SU SUOLO PUBBLICO

- Art. 1 - Oggetto e finalità**
- Art. 2 - Ambito di applicazione**
- Art. 3 - Definizioni**

Titolo II - Tipologie di dehors, localizzazioni e caratteristiche

- Art. 4 - Criteri generali di collocazione**
- Art. 5 - Caratteristiche tipologiche**
- Art. 6 - Caratteristiche dimensionali**

Titolo III - Procedimento amministrativo

- Art. 7 - Caratteristiche del titolo autorizzativo**
- Art. 8 - Pareri e valutazioni da parte degli uffici competenti**
- Art. 9 - Titoli abilitativi edilizi per attrezzare aree estere di pertinenza**
- Art. 10 - Autorizzazione paesaggistica**
- Art. 11 - Modalità di presentazione dell'istanza e documentazione**

Titolo IV - Obblighi degli esercenti, controlli e sanzioni

- Art. 12 - Obblighi del concessionario e prescrizioni**
- Art. 13 - Sanzioni**
- Art. 14 - Prescrizioni tecniche e dimensionali - abachi degli arredi ed elementi (Allegato B)**
- Art. 15 - Ambiti territoriali e tipologie realizzabili - planimetria degli ambiti**

Titolo V - Disposizioni finali

- Art. 16 - Norme transitorie e di adeguamento**
- Art. 17 - Occupazione di suolo pubblico per pertinenze di locali commerciali non alimentare**
- Art. 18 - Disciplina dei chioschi**
- Art. 19 - Abrogazione e coordinamento normativo**
- Art. 20 - Monitoraggio dell'attuazione del regolamento e tavolo permanente di confronto**
- Art. 21 - Entrata in vigore**

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente Regolamento disciplina l'occupazione di suolo e aree pubbliche o di aree private gravate da servitù di uso pubblico, da parte di attività commerciali destinate alla somministrazione di alimenti e bevande e delle attività artigianali del settore alimentare, mediante aree attrezzate con elementi di arredo e/o strutture in elevazione, aperte e/o chiuse, temporanee o permanenti.
2. Il presente regolamento persegue la finalità di disciplinare e coordinare le aree attrezzate con elementi di arredo e/o strutture in elevazione sulle strade della Città, per gli scopi commerciali come definiti nel precedente comma, con particolare riferimento all'utilizzo razionale ed armonico del suolo pubblico per spazi e servizi ricreativi e di ristoro all'aperto per migliorare la qualità urbana e il decoro degli spazi pubblici; valorizzare la vocazione turistica, balneare e commerciale della città; favorire la fruizione pedonale e la socialità negli spazi urbani; garantire uniformità estetica delle strutture; assicurare il corretto equilibrio tra esigenze delle attività economiche, tutela dei residenti, accessibilità e sicurezza della circolazione.
3. Il Comune di Anzio riconosce il valore strategico delle attività commerciali, di somministrazione di alimenti e bevande e di quelle artigianali del settore alimentare, quali elementi essenziali dello sviluppo economico, occupazionale e turistico del territorio. Il presente Regolamento, nel perseguire l'obiettivo di valorizzare tali attività, disciplina l'utilizzo delle aree esterne in modo da garantire un equilibrato rapporto tra le esigenze di sviluppo e di esercizio delle attività economiche e l'interesse pubblico alla tutela del decoro urbano, della qualità e dell'accessibilità degli spazi pubblici, nonché dell'identità dei luoghi. La sua applicazione progressiva e uniforme è finalizzata a promuovere una città più ordinata, accessibile e attrattiva, contribuendo al miglioramento della qualità urbana, alla valorizzazione del patrimonio pubblico e al rafforzamento dell'immagine del territorio, con benefici per gli operatori economici, per i cittadini e per i visitatori.
4. Per il perseguimento delle finalità di cui al secondo comma, è stabilita specifica e puntuale disciplina che indirizzi le singole progettazioni degli spazi e dei manufatti, definendo i caratteri qualitativi per ciascuno degli elementi di arredo come da abachi allegati.

ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento viene applicato all'intero territorio come da dettaglio delle aree del territorio individuate nell'articolo 15 rubricato "Ambiti territoriali e tipologie realizzabili".
2. Nelle aree del demanio marittimo soggette alle disposizioni del Piano di Utilizzazione degli Arenili, la disciplina per la realizzazione delle strutture pertinenziali è quella prescritta dal Piano medesimo.

3. La presente disciplina si applica altresì, in quanto compatibile, alle aree private gravate da servitù di uso pubblico, incluse le Aree ad uso Pubblico realizzate nelle zone B/3, B/4 e B/5 di P.R.G. previa acquisizione di formale assenso da parte dei soggetti titolare delle relative convenzioni
4. Per le aree private costituenti corte di attività commerciali, valgono le norme di Piano Regolatore Generale, che consentono la realizzazione di superfici accessorie in determinata proporzione rispetto alle superfici utili, a seconda della specifica destinazione di zona. Per i soli elementi di arredo (tavoli, sedie, ombrelloni...) valgono le indicazioni dettate dal presente regolamento affinché vi possa essere uniformità tra attività presenti nello stesso ambito territoriale.
5. Al fine di garantire uniformità regolamentare nonché estetica e funzionale del tessuto urbano, le disposizioni del presente Regolamento si applicano, ove compatibili, anche alle aree di pertinenza demaniale ricadenti in ambito portuale, oggetto di concessione per l'occupazione di suolo pubblico destinato alla realizzazione di dehors. Rientrano nell'ambito di applicazione del presente articolo le attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande che, pur insistendo su proprietà privata, utilizzano o abbiano presentato istanza per l'utilizzo di aree demaniali marittime o portuali limitrofe, mediante concessione.
6. L'applicazione delle disposizioni del presente Regolamento nelle aree demaniali portuali è subordinata al necessario coordinamento con l'Autorità competente alla gestione del demanio, nonché al rilascio dei titoli concessori previsti dalla normativa vigente.
7. L'Amministrazione Comunale può definire, d'intesa con l'Autorità demaniale competente, specifiche prescrizioni tecniche, tipologiche e dimensionali per i dehors insistenti in ambito portuale, in ragione delle peculiarità dei luoghi e delle esigenze di sicurezza, accessibilità e tutela paesaggistica.

ART. 3 - DEFINIZIONI

Ai fini del presente Regolamento si applicano le seguenti definizioni:

1. per **“esercizio commerciale autorizzabile”**, i pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande classificate, ai sensi della L.287/91; le attività artigianali, regolamentate dalla L.443/85 e successive modifiche ed integrazioni, di sola produzione di generi alimentari; gli esercizi di vicinato su area privata per la vendita di solo settore merceologico alimentare, così come definiti e disciplinati dal D. Lgs. 114/98 e dalla L.R. 22/2019 (Testo unico del commercio);
2. per **“dehors o area esterna attrezzata”** si intende l'area immediatamente antistante l'esercizio commerciale principale, insistente su area pubblica, e non privata, su sede stradale e non, che, attrezzata con gazebo, pedane, tavoli e/o sedie, venga utilizzata, in via pertinenziale e complementare, per la somministrazione di alimenti e bevande, nel caso di esercizi pubblici autorizzati ai sensi della L. 287/91, per il consumo autonomo di generi

alimentari da parte degli avventori, nel caso di attività artigianali ed esercizi di vicinato su area privata;

3. per **“dehors o area esterna attrezzata temporanea”** si intende uno spazio o una struttura in elevazione, come definite nel presente articolo, installata per un periodo complessivo non superiore a 180 giorni nell'arco dell'anno solare;
4. per **“dehors o area esterna attrezzata permanente”** si intende uno spazio o una struttura in elevazione, come definite nel presente articolo, installata per un periodo complessivo superiore a 180 giorni;
5. per **“dehors o struttura in elevazione”**, il manufatto strutturale, costituito da pedana e copertura superiore, posto sull'area pubblica antistante e complementare l'esercizio commerciale, le cui caratteristiche tecniche e prescrizioni architettoniche sono definite dai successivi articoli del regolamento e dai suoi allegati;
6. per **“pedana”**, struttura sopraelevata destinata a compensare dislivelli o garantire accessibilità posta sull'area pubblica antistante e complementare l'esercizio commerciale, le cui caratteristiche tecniche e prescrizioni architettoniche sono definite dai successivi articoli del regolamento e dai suoi allegati, che presenta il carattere della precarietà e della temporaneità, come definite nel presente articolo;
7. per **“elementi di arredo”**, tavoli, sedie, ombrelloni, vasi o fioriere, elementi di delimitazione, illuminazione e le attrezzature appositamente disposte per la consumazione, servita od autonoma, degli alimenti e bevande, entro un 'area pubblica, antistante e complementare l'esercizio commerciale, circoscritta e delimitata come indicato nei successivi articoli del regolamento e nei suoi allegati, il cui posizionamento è autorizzato e con il carattere della temporaneità, come definita nel presente articolo;

TITOLO II - TIPOLOGIE DI DEHORS, LOCALIZZAZIONI E CARATTERISTICHE

ART 4. - CRITERI GENERALI DI COLLOCAZIONE

1. Le aree esterne attrezzate (dehors), con o senza strutture in elevazione, possono essere collocate esclusivamente in corrispondenza di locali destinati ad attività commerciali legittimamente autorizzate sotto il profilo edilizio-urbanistico, commerciale e igienico-sanitario, nelle quali si svolga attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o attività artigianali del settore alimentare. Le aree esterne costituiscono pertinenza dei locali cui sono annesse e non possono essere utilizzate qualora l'esercizio principale non sia in attività.
2. Le aree esterne attrezzate sono di norma collocate in adiacenza all'esercizio commerciale cui sono asservite, a condizione che:

- a) sia garantito sul marciapiede un passaggio pedonale libero di almeno 2,00 metri ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs n.285/1992 (nuovo codice della strada);
 - b) non siano occupati passaggi pedonali delimitati o segnalati;
 - c) nelle strade prive di marciapiede o di passaggi pedonali delimitati sia garantito uno spazio minimo di 1,50 metri per il transito pedonale;
3. È sempre vietata la collocazione di arredi davanti a portoni, ingressi, cancelli di accesso a edifici residenziali o davanti agli accessi di altre attività.
4. L'occupazione della carreggiata è consentita esclusivamente qualora sia garantito uno spazio minimo libero per la circolazione dei veicoli e dei mezzi di soccorso pari a:
- 3,00 metri nelle strade a senso unico di marcia;
 - 5,50 metri nelle strade a doppio senso di marcia.
- Devono essere in ogni caso garantiti il transito dei mezzi di soccorso, di emergenza e dei servizi pubblici.
5. Nelle strade urbane caratterizzate da significativa circolazione veicolare e da elevata affluenza pedonale o turistica, l'Amministrazione comunale può prevedere ulteriori misure di sicurezza, tra cui:
- istituzione del limite di velocità 30 km/h;
 - installazione di segnaletica stradale integrativa;
 - realizzazione degli eventuali attraversamenti pedonali necessari anche in forma sopraelevata con funzioni di dissuasori, ovvero introduzione di dissuasori propriamente detti ove necessario per esigenze di sicurezza stradale, tutela dell'incolumità dei pedoni, salvaguardia della viabilità, nonché per prevenire o disincentivare comportamenti suscettibili di compromettere la quiete pubblica, la sicurezza o il regolare utilizzo delle aree pubbliche.
6. Le strade di cui al comma precedente sono individuate con successiva delibera di giunta comunale sulla base dell'istruttoria della polizia locale sulla base dei seguenti elementi:
- elevata circolazione pedonale, anche limitata a determinati periodi dell'anno;
 - significativa incidenza del traffico veicolare;
 - presenza rilevante di esercizi di somministrazione con conseguente affollamento esterno, in particolare nei periodi di maggiore affluenza turistica;
 - presenza di utenti vulnerabili della strada e di percorsi o attraversamenti pedonali, con particolare riferimento alle aree prospicienti scuole, strutture sanitarie e altri luoghi a elevata frequentazione pedonale.
7. Qualora la morfologia dei luoghi non consenta l'installazione dell'area esterna in prossimità dell'esercizio, ad esclusione della Riviera Mallozzi (riviera di ponente), l'Amministrazione può autorizzare, in via eccezionale e previa valutazione tecnica, l'occupazione di suolo pubblico sul lato opposto della strada. In tali casi l'autorizzazione è subordinata alla verifica delle condizioni di sicurezza della circolazione e può prevedere specifiche prescrizioni, tra cui:

- a) limite di velocità di 30 km/h;
- b) realizzazione o adeguamento degli attraversamenti pedonali anche sopraelevati con funzione di dissuasore qualora ritenuto necessario in sede di verifica;
- c) delimitazione dell'area mediante sistemi ad alta visibilità;
- d) adeguata illuminazione dell'area;
- e) rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008.

8. In ogni caso le occupazioni non possono:

- a) ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2 d.lgs n.285/1992 (nuovo codice della strada);
- b) interferire con attraversamenti pedonali, segnaletica stradale o impianti semaforici;
- c) interrompere percorsi pedonali, ciclabili o spazi destinati alle persone con disabilità;
- d) impedire l'accesso, per le operazioni di ispezione, manutenzione e pronto intervento, a reti tecnologiche o infrastrutture pubbliche, nonché ostruire o rendere inaccessibili chiusini, caditoie, pozzetti, idranti, valvole, contatori e ogni altro manufatto o impianto dei pubblici servizi;
- e) occupare più di un fronte dell'esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande o attività artigianali del settore alimentare.

9. Ai sensi dell'art. 20 comma 3 d.lgs n.285/1992 (nuovo codice della strada), nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

10. Le suddette prescrizioni si applicano anche alle strade pedonali e alle zone a traffico limitato.

11. Le occupazioni su aree destinate alla sosta dei veicoli sono ammesse esclusivamente nel rispetto delle seguenti condizioni:

- non possono essere sottratti all'uso pubblico più di tre stalli di sosta per autoveicoli non riservati a utenti o usi specifici;
- nel caso di stalli per motocicli, la lunghezza massima dell'occupazione è 15 metri;
- in presenza di stalli misti auto/motocicli la lunghezza massima resta 15 metri;
- pagamento da parte del concessionario di una somma ulteriore al canone pari al costo vigente degli abbonamenti per la sosta dei veicoli.

ART. 5 - CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE

1. Ai fini del presente regolamento sono individuate le seguenti tipologie di aree esterne attrezzate (dehors), installabili su suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di uso pubblico:

- a) **area esterna attrezzata semplice** - area attrezzata, a carattere temporaneo o permanente, arredata esclusivamente con sedie, tavoli, ombrelloni, vasi o fioriere, eventuale pedana e

paraventi e gli altri elementi di arredo previsti, elencati e descritti nel presente regolamento e negli abachi allegati, parte integrante dello stesso;

b) area esterna attrezzata con strutture in elevazione aperte - area attrezzata, a carattere temporaneo o permanente dotata di struttura leggera con copertura superiore, arredata esclusivamente con tavoli, sedie, vasi o fioriere, eventuale pedana e gli altri elementi di arredo previsti, elencati e descritti nel presente regolamento e negli abachi allegati, parte integrante dello stesso;

c) area esterna attrezzata con strutture in elevazione chiuse - area attrezzata, a carattere temporaneo o permanente dotata di struttura leggera con copertura superiore e delimitazioni laterali realizzate mediante vetri completamente apribili, scorrevoli o impacchettabili, arredata esclusivamente con tavoli, sedie, vasi o fioriere, eventuale pedana e gli altri elementi di arredo previsti dal presente Regolamento e dai relativi abachi, che ne costituiscono parte integrante. Le chiusure laterali devono conservare caratteristiche di completa apribilità e non possono determinare la trasformazione dell'area esterna in un ambiente stabilmente chiuso o costituire nuova superficie o volumetria rilevante ai fini urbanistico-edilizi. Durante la stagione primaverile ed estiva le chiusure laterali devono essere ordinariamente mantenute aperte, salvo esigenze connesse alle condizioni meteorologiche, alla sicurezza o ad altre motivate esigenze temporanee di esercizio dell'attività.

2. Le strutture e gli arredi disciplinati dal presente regolamento costituiscono attrezzature temporanee di arredo urbano non configurano trasformazioni edilizie permanenti del territorio ed hanno caratteristiche tali da non potersi considerare costruzioni agli effetti degli indici e dei parametri urbanistici. Trattandosi di attrezzature speciali e non di costruzioni edilizie, le stesse non sono soggette alla verifica dei distacchi dai confini e dalle costruzioni.

3. Le caratteristiche tecniche, dimensionali e costruttive ammesse per tutte le aree esterne attrezzate e per le strutture in elevazione con le relative prescrizioni tecniche sono disciplinate dall'articolo 14 del presente Regolamento, rubricato "Prescrizioni tecniche e dimensionali" e negli abachi allegati parte integrante del Regolamento.

ART. 6 - CARATTERISTICHE DIMENSIONALI

1. Per le attività di somministrazione di alimenti e bevande la superficie dell'area esterna attrezzata non può eccedere il 100% della superficie catastale dell'esercizio cui l'area esterna è asservita. È comunque garantita una superficie minima concedibile pari a 30 mq, fino ad un tetto massimo di 100 mq, fatti salvi i limiti derivanti dalle condizioni di sicurezza, viabilità e fruizione dello spazio pubblico al fine di garantire l'equilibrato utilizzo dello spazio pubblico.

2. Per le attività artigianali del settore alimentare la superficie dell'area esterna attrezzata non può eccedere il 70% della superficie catastale dell'esercizio di riferimento. È comunque garantita una superficie minima concedibile pari a 20 mq, fino ad un tetto massimo di 70 mq, fatti salvi i limiti derivanti dalle condizioni di sicurezza, viabilità e fruizione dello spazio pubblico.
3. La lunghezza dell'area occupata non può, di norma, superare il fronte dell'esercizio cui è asservita. Eventuali ampliamenti oltre tale limite possono essere autorizzati purché non siano occupati spazi antistanti ingressi, accessi o vetrine di altre attività.
4. La profondità massima dell'area esterna, misurata perpendicolarmente al fronte dell'edificio, è stabilita come segue:
 - nelle strade veicolari con stalli di sosta in fregio al marciapiede: la profondità massima coincide con quella dell'area di sosta;
 - nelle strade pedonali o nelle piazze: la profondità è determinata in relazione alla larghezza dello spazio pubblico preservando i flussi pedonali.
5. Nel caso di aree esterne attrezzate appartenenti ad esercizi collocati su lati opposti della stessa strada o piazza, deve essere garantito tra i rispettivi perimetri un passaggio pedonale libero di almeno 1,50 metri.

TITOLO III - PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

ART. 7 - CARATTERISTICHE DEL TITOLO AUTORIZZATIVO

1. L'installazione di aree esterne attrezzate su suolo pubblico o su suolo privato gravato da servitù di uso pubblico è subordinata al rilascio di concessione di occupazione di suolo pubblico e autorizzazione all'installazione degli arredi o delle strutture, rilasciata dal Comune secondo le procedure previste dal vigente Regolamento per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale.
2. La richiesta deve essere corredata da progetto di occupazione, redatto nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e degli abachi tipologici degli arredi allegati.
3. Copia del titolo autorizzativo o suo estratto deve essere esposta in modo visibile all'interno dell'esercizio, al fine di consentire le verifiche da parte degli organi di controllo. Al fine di agevolare e rendere più efficienti le attività di controllo, il titolare può altresì esporre, in posizione facilmente visibile, un QR Code o altro sistema digitale di consultazione che consenta agli organi preposti di accedere alla documentazione amministrativa dell'attività, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i titoli abilitativi, le autorizzazioni, le concessioni, la documentazione sanitaria, le certificazioni, le planimetrie e ogni altro atto o documento previsto dalla normativa vigente o dal presente Regolamento. Il sistema deve garantire l'immediata disponibilità, l'integrità,

l'aggiornamento e la leggibilità della documentazione e non sostituisce l'obbligo di esposizione del titolo autorizzativo previsto dal comma precedente.

4. Le concessioni hanno durata massima di 5 anni e possono essere rinnovate fermo restando il permanere delle condizioni di fatto e di diritto che ne hanno consentito il rilascio e previa verifica della permanenza delle condizioni di sicurezza, viabilità e compatibilità urbana.
5. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 60 giorni prima della scadenza della concessione e deve essere corredata dalla seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante la piena conformità del dehors e dell'occupazione a quanto precedentemente autorizzato;
 - b) relazione sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eventualmente eseguiti ai fini della conservazione del decoro, della funzionalità e della sicurezza delle strutture;
 - c) documentazione fotografica aggiornata attestante lo stato di conservazione degli arredi, delle strutture e dei luoghi interessati dall'occupazione;
 - d) attestazione dell'avvenuto pagamento del canone patrimoniale e di ogni altro onere dovuto.
6. Qualora il rinnovo riguardi il medesimo dehors già autorizzato, senza modifiche agli elementi costitutivi, alle dimensioni, alle caratteristiche estetiche o alle modalità di occupazione, il procedimento è svolto in forma semplificata. L'ufficio competente, verificata la completezza della documentazione presentata, la regolarità dei pagamenti e la permanenza dei presupposti previsti dal presente Regolamento, conclude il procedimento entro 30 giorni dal ricevimento della domanda, rilasciando il provvedimento di rinnovo della concessione. Qualora siano proposte modifiche, anche parziali, agli elementi costitutivi del dehors, agli arredi, alle strutture o alle relative caratteristiche tecnico-estetiche, la domanda di rinnovo dovrà essere corredata da una nuova relazione tecnica e dalla documentazione progettuale necessaria. Nei casi in cui l'occupazione ricada in aree sottoposte a tutela, la proposta dovrà essere sottoposta all'acquisizione dei pareri e delle autorizzazioni previsti dalla normativa vigente.
7. La concessione può essere revocata o modificata in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, sicurezza stradale, ordine pubblico o tutela della quiete pubblica.

Il concessionario è tenuto alla rimozione dell'occupazione entro 48 ore dalla richiesta dell'Amministrazione, qualora ciò sia necessario per esigenze di sicurezza, manifestazioni pubbliche o interventi urgenti. In caso di urgenza l'Amministrazione può disporre la rimozione immediata delle strutture, con spese a carico del concessionario.
8. Il titolo concessorio disciplina puntualmente le modalità di utilizzo dell'area e deve prevedere espressamente l'obbligo, a carico del concessionario, di rimuovere, smontare o

modificare, anche temporaneamente e anche solo parzialmente, gli arredi e le strutture installate qualora ciò si renda necessario per l'esecuzione di lavori urgenti o indifferibili sul suolo pubblico, per sopravvenute esigenze di pubblico interesse, di sicurezza stradale, di ordine o sicurezza pubblica, di tutela della quiete pubblica ovvero per ogni altra motivata esigenza dell'Amministrazione. Il provvedimento può altresì prevedere l'obbligo di smontaggio stagionale, totale o parziale, delle strutture, nonché ulteriori prescrizioni finalizzate a garantire la sicurezza, il decoro urbano, la tutela dell'ambiente e la corretta fruizione dello spazio pubblico.

9. La concessione decade nei seguenti casi:

- mancato pagamento del canone dovuto;
- inadempienza al pagamento degli altri tributi comunali;
- utilizzo dell'area per finalità diverse da quelle autorizzate;
- mancata e/o carente manutenzione dell'area e/o delle strutture autorizzate ovvero condizioni di degrado delle stesse tale da compromettere o arrecare grave pregiudizio al decoro urbano, alla sicurezza e/o all'immagine della città;
- reiterate violazioni delle disposizioni del presente Regolamento e della normativa vigente in materia;
- accertata violazione delle disposizioni vigenti in materia di divieto di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche ai minori;
- modifiche sostanziali agli arredi e/o alle strutture rispetto al progetto autorizzato;
- non conformità delle strutture e degli impianti alla normativa vigente;
- venir meno delle condizioni igienico-sanitarie.

10. La concessione è sospesa, anche temporaneamente, nei casi in cui nell'area interessata debbano essere eseguiti lavori pubblici o interventi di manutenzione; interventi da parte di enti gestori di servizi pubblici; manifestazioni o eventi di interesse pubblico; interventi urgenti su immobili o infrastrutture. Il provvedimento di sospensione è comunicato al concessionario con un preavviso di norma non inferiore a 15 giorni, salvo casi di urgenza. Nei casi di pronto intervento o per comprovate esigenze di tutela della pubblica incolumità, il preavviso può essere ridotto fino a 5 giorni o, nei casi di assoluta urgenza, omesso. In tali ipotesi, l'Amministrazione può procedere alla rimozione d'ufficio degli arredi e delle strutture con addebito delle spese a carico del concessionario. Le operazioni di rimozione e ricollocazione sono effettuate a cura e spese del concessionario.

11. I provvedimenti di decadenza o revoca sono preceduti, ove possibile, da atto di diffida, con il quale viene assegnato al concessionario un termine per la regolarizzazione delle irregolarità riscontrate. In caso di pericolo per la sicurezza o per l'incolumità pubblica, l'Amministrazione può adottare provvedimenti immediati senza preventiva diffida.

12. L'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni competono alla Polizia Locale o agli altri organi preposti ai sensi di legge.

13. L'occupazione di suolo pubblico mediante aree esterne attrezzate è soggetta al pagamento del Canone Unico Patrimoniale, determinato annualmente dalla Giunta Comunale. Le tariffe possono essere differenziate in relazione alla tipologia di attività e di occupazione, agli ambiti territoriali e alle caratteristiche delle strutture installate.

ART. 8 - PARERI E VALUTAZIONI DA PARTE DEGLI UFFICI COMPETENTI

1. L'istruttoria delle domande di concessione è curata dall'ufficio Suap che verifica la completezza formale dell'istanza e della documentazione allegata. A seguito della verifica di completezza, l'Ufficio provvede alla trasmissione della documentazione agli uffici competenti, individuati in relazione alle specifiche materie coinvolte, anche tenuto conto di eventuali modifiche organizzative dell'Ente.

2. Sono coinvolti, in relazione alle rispettive competenze, i seguenti uffici:

- Urbanistica ed Edilizia
- Polizia Locale
- Lavori Pubblici
- Igiene e Sanità
- Ambiente – Parchi e Giardini
- Entrate e Demanio

3. Il parere dell'Ufficio Urbanistica ed Edilizia è richiesto esclusivamente nei casi in cui l'area esterna attrezzata preveda l'installazione di strutture diverse da:

- tavoli e sedie;
- ombrelloni;
- tende retrattili;
- elementi frangivento di altezza non superiore a 1,40 metri.

Nei casi in cui l'intervento sia limitato agli elementi sopra indicati, il parere non è richiesto. La sussistenza di tale condizione deve essere asseverata dal tecnico abilitato incaricato dal richiedente.

4. Il parere dell'Ufficio Ambiente è richiesto esclusivamente qualora l'occupazione interessi aree verdi pubbliche, aiuole o spazi a verde di competenza comunale. In tali casi, l'Amministrazione può subordinare il rilascio della concessione alla stipula di accordi o convenzioni per la manutenzione delle aree verdi, anche nell'ambito di iniziative di collaborazione pubblico-privato.

5. Il parere dell'Ufficio competente in materia igienico-sanitaria è richiesto esclusivamente nei casi in cui le modalità di svolgimento dell'attività di somministrazione nelle aree esterne lo rendano necessario, in conformità alla normativa vigente. Resta ferma la possibilità di acquisire il parere della Azienda Sanitaria Locale (ASL) nei casi previsti dal presente regolamento e dalla normativa vigente.

6. Il parere dell'Ufficio Lavori Pubblici è richiesto nei casi in cui l'area interessata dall'occupazione interferisca con reti tecnologiche, sottoservizi, infrastrutture pubbliche, anche interrate. La sussistenza di tali interferenze deve essere asseverata dal tecnico progettista.

7. Il Comando di Polizia Locale valuta la fattibilità dell'installazione delle aree esterne attrezzate sotto il profilo della sicurezza stradale e della tutela della pubblica incolumità, esprimendo apposito parere motivato.

Qualora l'istruttoria coinvolga competenze di altri enti o servizi, la Polizia Locale può richiedere il parere del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e/o della Azienda Sanitaria Locale (ASL) competente.

8. Gli uffici competenti esprimono il proprio parere al Suap entro 15 giorni dal ricevimento della documentazione e il mancato riscontro viene inteso quale assenso. I pareri devono essere motivati ed espressi in termini di:

- assenso;
- assenso con prescrizioni;
- dissenso corredato, in questo caso, dall'indicazione delle eventuali modifiche necessarie per il superamento delle criticità, ove possibile.

Le prescrizioni devono essere formulate in modo chiaro e specificare se derivano da norme di legge o regolamento, atti amministrativi generali, valutazioni discrezionali a tutela dell'interesse pubblico, della sicurezza o del decoro urbano.

9. Gli uffici competenti possono richiedere integrazioni documentali per una sola volta, tramite l'Ufficio procedente. La richiesta di integrazione sospende i termini del procedimento, che riprendono a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.

10. Qualora l'intervento richieda titoli abilitativi di natura edilizia, l'Ufficio Urbanistica ed Edilizia provvede alla relativa istruttoria secondo la normativa vigente. Gli estremi dei titoli edilizi eventualmente necessari sono riportati nel provvedimento finale di concessione.

11. Qualora previsto dalla normativa vigente in relazione alla tipologia dell'intervento, alla localizzazione dell'occupazione o ai vincoli insistenti sull'area interessata, il procedimento istruttorio è subordinato all'acquisizione dei pareri, nulla osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati di competenza delle Amministrazioni e degli enti preposti alla tutela degli interessi pubblici coinvolti, ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Azienda Sanitaria Locale (ASL), la Soprintendenza competente in materia di beni culturali, paesaggistici e archeologici, la Capitaneria di porto e ogni altra Autorità competente ai sensi della normativa vigente. La concessione non può essere rilasciata prima dell'acquisizione dei predetti atti di assenso, ove obbligatori.

12. Il procedimento si conclude entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, fatti salvi i casi di sospensione dei termini. Acquisiti i pareri necessari e verificata la sussistenza dei requisiti, l'ufficio Suap rilascia il provvedimento di concessione.

13. Le disposizioni del presente articolo si applicano in coordinamento con la Legge n. 241/1990 e con il vigente regolamento comunale per l'applicazione del Canone Unico Patrimoniale. Per quanto non espressamente disciplinato, si applicano le norme generali sul procedimento amministrativo.

ART. 9 - TITOLI ABILITATIVI EDILIZI PER ATTREZZARE AREE ESTERNE DI PERTINENZA

1. La realizzazione delle aree esterne attrezzate è subordinata, oltre al rilascio della concessione di suolo pubblico di cui all'art. 7, al possesso dei titoli edilizi eventualmente richiesti dalla normativa vigente. In particolare:

a) Aree esterne attrezzate semplici

Costituite esclusivamente da arredi mobili e facilmente amovibili (tavoli, pedana, sedie, ombrelloni, elementi frangivento di altezza non superiore a m 1,40), rientrano tra gli interventi di attività edilizia libera, ai sensi della normativa vigente e non necessitano di titoli abilitativi edilizi;

b) Aree con strutture in elevazione aperte

Sono soggette a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA) ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 380/2001, ove configurino interventi rilevanti sotto il profilo edilizio. Qualora ricadenti in ambiti vincolati, la SCIA è subordinata al previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, ove prevista.

c) Aree con strutture in elevazione chiuse

Sono soggette a SCIA ai sensi dell'art. 22 D.P.R. 380/2001. Qualora insistano su aree vincolate, sono assoggettate ad autorizzazione paesaggistica semplificata, ai sensi del D.P.R. 31/2017.

2. Le strutture disciplinate dal presente regolamento:

- devono avere carattere amovibile e non stabilmente infisso al suolo;
- non costituiscono volumetria edilizia né superficie utile ai fini urbanistici, purché rispettino integralmente le caratteristiche previste dal presente regolamento;
- non sono soggette al contributo di costruzione di cui agli artt. 16 e 17 del D.P.R. 380/2001, fermo restando il pagamento dei diritti di segreteria.

3. La validità del titolo edilizio è strettamente connessa e subordinata alla durata della concessione di suolo pubblico.

ART. 10 - AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

1. Nei casi previsti dal D.Lgs. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e ss.mm, gli interventi sono subordinati al rilascio della autorizzazione paesaggistica, anche in forma semplificata ai sensi del D.P.R. 31/2017, ove obbligatoria.
2. Sono escluse dall'autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell'Allegato A, punto 17, del D.P.R. 31/2017, gli interventi costituiti da elementi completamente amovibili privi di rilevanza edilizia, le aree attrezzate di cui all'art. 5, lett. a), b) e c) del presente regolamento, dotate di strutture leggere per la copertura ed eventuali chiusure perimetrali.
3. L'accertamento dell'eventuale necessità e obbligo dell'autorizzazione paesaggistica è effettuato dall'ufficio competente sulla base del progetto istruito e dell'asseverazione tecnica del professionista incaricato. In ogni caso, la valutazione finale resta di competenza dell'amministrazione, anche in presenza di asseverazioni.

ART. 11 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA E DOCUMENTAZIONE

1. L'istanza per il rilascio della concessione di occupazione di suolo pubblico e della relativa autorizzazione all'installazione di aree esterne attrezzate deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica tramite il portale SUAP "Impresa in un giorno", ai sensi della normativa vigente in materia. L'istanza è indirizzata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP), che provvede all'acquisizione dei pareri degli uffici e degli enti competenti.
2. L'istanza deve contenere, a pena di irricevibilità:
 - a) generalità complete del richiedente, codice fiscale e residenza;
 - b) in caso di persona giuridica: denominazione, sede legale, codice fiscale/partita IVA e generalità del legale rappresentante;
 - c) ubicazione precisa dell'area oggetto di occupazione;
 - d) ubicazione dell'esercizio cui l'area è asservita, con indicazione dei relativi titoli abilitativi;
 - e) superficie richiesta (in mq) e relazione con la superficie del locale;
 - f) tipologia di area esterna attrezzata richiesta;
 - g) durata dell'occupazione e modalità di utilizzo, incluse eventuali fasce orarie;
 - h) dichiarazione di conoscenza e accettazione integrale del presente Regolamento;
 - i) elenco dettagliato degli arredi e delle strutture previste, conformi agli abachi allegati.
3. L'istanza deve essere corredata dalla seguente documentazione tecnica, sottoscritta da professionista abilitato ove previsto:
 - a) relazione tecnica illustrativa, con descrizione di materiali, caratteristiche, colori e soluzioni progettuali;
 - b) elaborati grafici in scala adeguata (1:50, 1:100 o 1:200), comprensivi di:
 - planimetria dello stato di fatto e di progetto;
 - piante, prospetti e sezioni;

- inserimento nel contesto urbano;
- indicazione di viabilità, sosta, attraversamenti pedonali e fermate del trasporto pubblico;
- c) dettagli costruttivi dei manufatti, con indicazione di materiali, finiture e dimensioni;
- d) rappresentazione dei sottoservizi esistenti e dichiarazione di non interferenza, ovvero asseverazione tecnica in caso contrario;
- e) rendering o fotoinserimenti atti a rappresentare l'inserimento dell'intervento nel contesto urbano;
- f) documentazione fotografica dello stato dei luoghi (minimo quattro punti di vista);
- g) titoli edilizi eventualmente necessari (SCIA o altro titolo abilitativo), completi delle asseverazioni di legge;
- h) domanda di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, ove necessaria, ovvero asseverazione tecnica di non assoggettabilità;
- i) dichiarazioni di conformità impiantistica ai sensi del D.M. 37/2008, ove previste;
- j) titolo abilitativo dell'attività (SCIA, autorizzazione o altro);
- k) nulla osta del proprietario o dell'amministratore, ove richiesto;
- l) autocertificazione di regolarità nei confronti del Comune, con riferimento ai canoni e tributi dovuti;
- m) asseverazione del professionista attestante:
 - la conformità alle normative vigenti (urbanistiche, edilizie, igienico-sanitarie, sicurezza, barriere architettoniche);
 - la conformità al presente Regolamento;
 - l'idoneità statica e funzionale delle strutture e degli impianti;
- n) ulteriori pareri, nulla osta o autorizzazioni, ove richiesti da normative di settore o da vincoli insistenti sull'area;
- o) polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.);

4. Il SUAP provvede all'istruttoria dell'istanza e all'acquisizione dei pareri degli uffici comunali competenti e degli enti esterni eventualmente coinvolti.

5. Per le occupazioni limitate alla sola installazione di tavoli, sedie e ombrelloni, prive di strutture in elevazione, è ammessa una documentazione semplificata, costituita da:

- planimetria in scala dell'area;
- descrizione e immagini degli arredi;
- indicazione della viabilità e degli elementi interferenti;
- dichiarazioni di conformità agli abachi e al presente Regolamento;

restando comunque obbligatoria la produzione della documentazione amministrativa essenziale di cui al comma 2.

TITOLO IV - OBBLIGHI DEGLI ESERCENTI, CONTROLLI E SANZIONI

ART. 12 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E PRESCRIZIONI

1. Il concessionario, pena la revoca dell'autorizzazione, è tenuto a:
 - a) delimitare in modo chiaro e riconoscibile l'area oggetto di concessione, mediante idonee segnalazioni a terra visibili e conformi a quanto autorizzato;
 - b) mantenere l'area in condizioni costanti di decoro, pulizia e sicurezza igienico-sanitaria;
 - c) garantire la manutenzione degli elementi costitutivi, assicurandone funzionalità, integrità e coerenza con il progetto autorizzato ed evitare qualsiasi modifica, integrazione o aggiunta non autorizzata;
 - d) ritirare, nei periodi di chiusura dell'esercizio, ovvero, di non utilizzazione degli elementi previsti per l'area esterna attrezzata stagionale, gli elementi di arredo, che dovranno essere tassativamente custoditi in luogo privato;
 - e) ritirare, in occasione della chiusura per il periodo di ferie dell'esercizio, tutti gli elementi di arredo, che dovranno essere custoditi in luogo privato non visibile dall'esterno. Per le strutture in elevazione chiuse, è consentito il deposito ordinato degli elementi all'interno della struttura stessa durante i periodi di chiusura.
 - f) rimuovere, in caso di scadenza/sospensione/revoca/decadenza del provvedimento autorizzatorio, ogni elemento costitutivo dell'area esterna attrezzata e provvedere al ripristino dello stato dei luoghi.
 - g) riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dall'area esterna attrezzata a persone, cose, al suolo pubblico, al patrimonio comunale o a proprietà di terzi. A tal fine, il concessionario è obbligato a stipulare e mantenere per tutta la durata della concessione una polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), con massimale adeguato ai rischi derivanti dall'occupazione e dall'utilizzo dell'area esterna, che tenga indenne il Comune da ogni responsabilità civile per danni cagionati a terzi o al patrimonio pubblico in conseguenza dell'installazione e dell'utilizzo delle strutture autorizzate. In caso di danni al patrimonio pubblico, l'Amministrazione provvede al ripristino d'ufficio, con addebito integrale delle spese sostenute, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni e l'applicazione delle sanzioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa vigente.
2. È vietato l'utilizzo dell'area attrezzata per attività diverse da quelle autorizzate, nonché l'installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento. È vietata, inoltre, l'installazione di impianti per l'emissione di musica e l'installazione di schermi/video se non privi di emissioni sonore.
3. Sugli elementi costitutivi dell'area esterna attrezzata sono ammessi esclusivamente messaggi pubblicitari propri dell'esercizio commerciale, preventivamente autorizzati ovvero elementi identificativi dell'esercizio (denominazione e tipologia di attività). I messaggi devono essere coerenti sotto il profilo cromatico e dimensionale con l'allestimento, non luminosi a

luce diretta, privi di riferimenti a marchi o prodotti di terzi. La pubblicità è soggetta ad autorizzazione separata, ai sensi del vigente regolamento comunale in materia.

ART. 13 - SANZIONI

1. E' demandato al Comando di Polizia Locale il controllo del rispetto di tutte le prescrizioni del presente Regolamento e l'applicazione delle relative sanzioni, salvo quelle di specifica disciplina urbanistica ed edilizia, che restano di competenza del Responsabile dello specifico servizio. A tal fine, l'intera documentazione inerente il titolo rilasciato, deve essere trasmessa al Comando medesimo.
2. Fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti e da altri regolamenti comunali, alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi dell'art. 7 bis del Testo Unico Enti Locali, da euro 25,00 a euro 500,00 per ciascuna violazione accertata, ai sensi della normativa vigente tenuto conto della gravità della violazione e nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità.
3. Ferma restando l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma precedente e della sanzione amministrativa prevista dall'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada), il Comando di Polizia Locale, al di fuori dei casi espressamente previsti come cause di decadenza o revoca, dispone la sospensione della concessione per un periodo da 5 a 15 giorni, tenuto conto della gravità della violazione e nel rispetto dei principi di proporzionalità e gradualità, in presenza di violazioni rilevanti non espressamente contemplate dal presente regolamento.
4. I provvedimenti di sospensione di cui al comma precedente sono adottati previa comunicazione di avvio del procedimento e, ove possibile, previa diffida a regolarizzare, assegnando un congruo termine, fatto salvo il caso di situazioni di pericolo per la sicurezza o l'incolumità pubblica.
5. Le violazioni accertate costituiscono elemento di valutazione ai fini del rilascio o del rinnovo della concessione, potendo comportare il diniego motivato della stessa.
6. Per l'occupazione abusiva del suolo stradale o per occupazione che, in presenza di titolo concessorio, non ottemperi alle prescrizioni dettate nello stesso, si applicano le sanzioni previste dall'art. 20, comma 4 e 5, del d.lgs. n. 285/1992 (Nuovo Codice della strada).
7. In caso di accertata occupazione di suolo pubblico mediante aree esterne attrezzate in assenza della prescritta concessione, ovvero in eccedenza rispetto alla superficie autorizzata o oltre il periodo di validità della concessione, il responsabile dell'occupazione è tenuto, a proprie spese, al ripristino dello stato dei luoghi mediante la rimozione delle strutture abusive ovvero mediante il ripristino dell'area in conformità al titolo concessorio

rilasciato. L'organo accertatore dà atto nel verbale di contestazione dell'obbligo di rimozione delle opere e delle strutture abusive e trasmette apposita segnalazione al Responsabile del Servizio competente in materia di concessioni di suolo pubblico.

Qualora il trasgressore non provveda spontaneamente, il Responsabile del Servizio competente emette un provvedimento di diffida, assegnando un termine di quindici giorni per la rimozione delle strutture e il ripristino dello stato dei luoghi.

Decorso inutilmente tale termine, il Comune procede alla rimozione d'ufficio delle strutture e al ripristino dell'area, con addebito di tutte le spese sostenute al titolare dell'attività cui l'area esterna è funzionalmente connessa, fatto salvo il recupero di ogni ulteriore somma dovuta a qualsiasi titolo.

L'inottemperanza all'ordine di rimozione e ripristino costituisce causa ostativa al rilascio di nuove concessioni di occupazione di suolo pubblico

8. Il materiale rimosso è custodito in locali o aree idonee individuati dall'Amministrazione comunale, con addebito all'interessato delle spese sostenute per la rimozione, il trasporto e la custodia. Il materiale resta a disposizione dell'avente diritto per un periodo di sessanta giorni dalla data della rimozione. Decorso inutilmente tale termine senza che ne sia stato richiesto il ritiro e previo pagamento delle somme dovute, l'Amministrazione comunale provvede alla sua alienazione, distruzione o ad altra forma di smaltimento consentita dalla normativa vigente. Nessun indennizzo, risarcimento o rimborso è dovuto per eventuali danni o deterioramenti subiti dalle attrezzature o dalle strutture nel corso delle operazioni di rimozione, smontaggio, trasporto e custodia, salvo il caso di dolo o colpa grave dell'Amministrazione o dei soggetti incaricati, né per danni derivanti da caso fortuito o forza maggiore.
9. Le violazioni aventi rilevanza edilizia sono perseguite e sanzionate secondo le disposizioni vigenti in materia urbanistico-edilizia, con applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dalla normativa regionale vigente. Qualora le strutture realizzate in difformità alle disposizioni del presente Regolamento costituiscano interventi soggetti ad autorizzazione paesaggistica e quest'ultima sia stata ritenuta non necessaria in ragione della conformità alle condizioni e prescrizioni di cui all'articolo 10, la difformità accertata comporta la perdita dei presupposti che hanno determinato l'esclusione dall'obbligo autorizzatorio. In tal caso, le opere sono considerate realizzate in assenza di autorizzazione paesaggistica in area sottoposta a tutela e sono soggette all'applicazione delle sanzioni e delle misure previste dalla normativa statale e regionale vigente in materia paesaggistica.
10. I provvedimenti concessori e autorizzativi decadono di diritto in caso di cessazione dell'attività cui l'area esterna è funzionalmente pertinenziale, nonché in caso di modifica della stessa che comporti il venir meno dei requisiti e dei presupposti posti a fondamento del rilascio del titolo, ivi comprese le attività di somministrazione di alimenti e bevande e le attività artigianali alimentari per le quali sia consentito il consumo dei prodotti sul posto.

ART. 14 - PRESCRIZIONI TECNICHE E DIMENSIONALI - ABACHI DEGLI ARREDI ED ELEMENTI (ALLEGATO B)

1. Il presente articolo disciplina le caratteristiche tecnico-formali delle aree esterne attrezzate, al fine di garantire un assetto urbano armonico, unitario e coerente sotto il profilo compositivo, materico e cromatico, in relazione agli ambiti territoriali omogenei individuati all'articolo 15. Le disposizioni del presente articolo costituiscono prescrizioni vincolanti ai fini del rilascio, del mantenimento e del rinnovo della concessione.
2. Le aree esterne attrezzate devono inserirsi armonicamente nel contesto urbano di riferimento, nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, storiche, paesaggistiche e ambientali dei luoghi. Particolare attenzione deve essere posta in prossimità di edifici storici, beni monumentali, aree di pregio architettonico o paesaggistico e spazi pubblici di rilevante interesse urbano.
3. Le prescrizioni contenute nel presente articolo si applicano a tutte le aree esterne attrezzate disciplinate dal regolamento, indipendentemente dalla loro dimensione, ubicazione, tipologia o appartenenza a specifici ambiti territoriali omogenei.
4. Le strutture e gli elementi disciplinati dal presente regolamento devono avere carattere di facile amovibilità e non possono determinare alterazioni permanenti dello stato dei luoghi. Essi non costituiscono nuove costruzioni e non rilevano ai fini del computo degli indici e dei parametri urbanistico-edilizi, fatti salvi i casi diversamente disciplinati dalla normativa vigente.
5. Le aree esterne attrezzate devono essere realizzate esclusivamente mediante l'impiego degli elementi e delle tipologie individuati negli abachi allegati al presente regolamento (Allegato B), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Tutti gli elementi costitutivi devono appartenere alla medesima linea tipologica, materica e cromatica, al fine di garantire un progetto unitario e coerente ed evitare soluzioni disomogenee per forma, colore, materiale o finitura.
6. Le strutture devono essere collocate in modo da garantire la sicurezza, l'accessibilità e la piena fruibilità degli spazi pubblici, evitando interferenze con i percorsi pedonali, ciclabili e con le funzioni urbane esistenti. Ove tecnicamente possibile, deve essere privilegiata l'installazione in aderenza agli edifici.
7. Le coperture devono essere realizzate esclusivamente a falda unica con idonea pendenza per consentire il deflusso delle acque meteoriche e devono rispettare le seguenti caratteristiche:
 - a) altezza minima dal piano di calpestio pari a m 2,40, misurata al bordo inferiore;
 - b) altezza massima dal piano di calpestio pari a m 3,00, misurata al bordo inferiore;
8. Le coperture possono essere realizzate esclusivamente mediante:
 - a) tessuti tecnici impermeabili in tinta unita nei colori previsti negli abachi allegati al presente Regolamento;
 - b) vetro trasparente non colorato;
 - c) elementi metallici in zincotitanio, lamiera verniciata o smaltata nei colori previsti negli abachi allegati al presente Regolamento;Pertanto è vietato l'impiego di materiali plastici non idonei a tale uso, coperture improvvisate o precarie, teli decorati, coperture recanti grafiche pubblicitarie o scritte diverse dall'insegna o dal marchio dell'esercizio. Qualora la copertura si coordini con tende esistenti dell'attività, deve esserne

garantita l'armonizzazione compositiva e cromatica, nel rispetto dei colori indicati negli abachi allegati al presente Regolamento.

9. Nel caso di tende o coperture ancorate ai prospetti degli edifici, i sistemi di fissaggio devono rispettare la composizione architettonica della facciata. Gli ancoraggi devono essere collocati al di sopra delle aperture e delle relative cornici, ove presenti, ed è in ogni caso vietata l'infissione su elementi decorativi, cornici, modanature o apparati ornamentali.

10. In presenza di edifici di pregio storico o architettonico, è vietata qualsiasi alterazione, danneggiamento o occultamento degli elementi decorativi e compositivi della facciata. Ove necessario, devono essere adottate soluzioni distaccate dall'edificio tali da preservarne la percezione visiva e l'integrità materica.

11. Le strutture e tutti gli elementi costitutivi delle aree esterne attrezzate non possono comportare opere di fondazione o infissioni permanenti nel suolo mediante opere murarie o cementizie.

L'ancoraggio è consentito esclusivamente mediante:

- a) sistemi di zavorramento idonei a garantire la stabilità della struttura;
- b) fissaggi meccanici mediante bullonatura, ammessi esclusivamente su pavimentazioni prive di particolare pregio e previa asseverazione di tecnico abilitato attestante la sicurezza della soluzione adottata e l'assenza di alternative tecnicamente praticabili.

12. Gli ombrelloni devono essere installati esclusivamente all'interno dell'area assentita per l'occupazione di suolo pubblico e una volta aperti non devono sporgere oltre il perimetro autorizzato né interferire con il transito pedonale, la circolazione dei veicoli, la segnaletica stradale, l'illuminazione pubblica, le alberature o altri elementi dell'arredo urbano. Le eventuali zavorre a vista, quali vasi, fioriere o elementi analoghi, devono essere conformi agli abachi allegati, possedere adeguate caratteristiche di peso e stabilità e risultare coerenti con il progetto complessivo dell'allestimento.

13. Il concessionario è tenuto a mantenere le strutture in condizioni di sicurezza, decoro e perfetta efficienza e a provvedere, a propria cura e spese, al completo ripristino dello stato dei luoghi al termine dell'occupazione o in caso di rimozione delle strutture.

14. Le strutture devono essere progettate, dimensionate, installate e mantenute nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza, stabilità, prevenzione incendi, accessibilità e resistenza agli agenti atmosferici.

15. Le chiusure perimetrali non possono essere realizzate mediante tende, teli, pannelli in materiale plastico flessibile o elementi assimilabili.

Le chiusure verticali ammesse devono essere realizzate esclusivamente mediante pannelli vetrati di sicurezza, trasparenti e non colorati, dotati di sistemi che ne consentano la completa apertura nel periodo estivo. L'altezza delle chiusure è fissata in m 3,00, fatti salvi casi eccezionali dettati dalla conformità dell'edificio al quale la struttura aderisce.

Sono ammesse incisioni, serigrafie o altre lavorazioni superficiali del vetro purché non compromettano significativamente la trasparenza delle superfici e risultino coerenti con il contesto architettonico.

Le strutture portanti devono essere realizzate in legno o metallo con finiture di colore bianco, grigio o altre tonalità neutre previste dagli abachi allegati.

16. Gli elementi di arredo urbano esistenti, quali panchine, cestini, fioriere, dissuasori, rastrelliere e manufatti analoghi, devono rimanere sempre accessibili, visibili e utilizzabili e non possono essere inglobati, occultati o resi inaccessibili dall'occupazione.

17. Sono ammessi esclusivamente sistemi di climatizzazione conformi alla normativa vigente, mobili o amovibili non stabilmente ancorati alla struttura e privi di opere impiantistiche fisse.

18. Gli impianti di illuminazione devono utilizzare preferibilmente sorgenti a luce calda, essere coerenti con l'illuminazione pubblica esistente e presentare caratteristiche formali sobrie e integrate con l'insieme degli arredi.

19. Non è consentita l'aggregazione di più strutture in elevazione né la realizzazione di sistemi continui o compositi assimilabili a pergolati, gallerie o strutture unitarie estese, salvo quanto espressamente previsto da eventuali progetti unitari approvati dall'Amministrazione comunale.

20. È vietata l'installazione elementi all'esterno della struttura non previsti dagli abachi allegati o comunque estranei al progetto autorizzato, ivi incluse insegne di qualsiasi genere in quanto incompatibili con i criteri di decoro urbano e uniformità compositiva stabiliti dal presente regolamento.

ART. 15 - AMBITI TERRITORIALI E TIPOLOGIE REALIZZABILI - PLANIMETRIA DEGLI AMBITI

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, il territorio comunale è suddiviso in ambiti territoriali omogenei, individuati nella planimetria allegata, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto. Per ciascun ambito sono definite le tipologie di occupazione suolo pubblico e di aree esterne attrezzate consentite, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 15 del presente regolamento. Le perimetrazioni riportate planimetria allegata prevalgono, in caso di difformità, sulle descrizioni testuali.

2. Gli ambiti territoriali individuati sono i seguenti:

a) Ambito territoriale identificato con il numero 1 - Piazze centrali

L'ambito è individuato con il colore viola nella planimetria. Comprende le principali piazze urbane del centro cittadino e gli spazi pubblici di maggiore rilevanza urbana e paesaggistica.

Nell'ambito territoriale numero 1 (uno), è consentita la realizzazione delle tipologie di occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), b), c)

aa) Sub Ambito n. 1.1 – Piazza Pia

L'ambito è individuato con il colore viola chiaro nella planimetria.

Nel Sub Ambito 1.1, corrispondente a Piazza Pia, non è consentita alcuna nuova occupazione di suolo pubblico per la realizzazione di nuove aree esterne attrezzate.

b) Ambito territoriale identificato con il numero 2 - Centro storico

L'ambito è individuato con il colore ocra nella planimetria.

Comprende il tessuto urbano del centro storico, così come definito dal vigente P.P. del centro con esclusione degli ambiti specificamente disciplinati ai punti precedenti e successivi.

Nell'ambito territoriale numero 2 (due), è consentita la realizzazione delle tipologie di occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), b), c)

bb) Sub Ambito 2.1 – Vie con passaggi pedonali

L'ambito è individuato con il colore marrone nella planimetria.

Comprende le vie caratterizzate da particolare presenza di attività di somministrazione e assenza di marciapiedi dove il passaggio pedonale è garantito da paletti salvapedoni.

Nel Sub Ambito 2.1 è consentita esclusivamente la realizzazione delle tipologie di occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 5, comma 1, lett. a) e b), anche occupando lo spazio tra i salvapedoni, purché la via sia ZTL e sia rispettato lo spazio libero di tre metri tra occupazioni antistanti, per il transito dei mezzi di soccorso.

c) Ambito territoriale identificato con il numero 3 - Riviere e Porto

L'ambito è individuato con il colore azzurro nella planimetria.

Comprende le aree urbane prospicienti il mare ed il porto, caratterizzate da viabilità con affaccio diretto sul litorale o sulle aree portuali.

Nell'ambito territoriale numero 3 (tre), è consentita la realizzazione delle tipologie di occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), b), c).

cc) Sub Ambito 3.1 – Lato mare

L'ambito è individuato con il colore blu nella planimetria.

Nel Sub Ambito 3.1 è consentita la realizzazione delle tipologie di occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c), nel rispetto delle visuali panoramiche, dal lato mare della strada in corrispondenza, ma non in adiacenza ai locali cui afferiscono.

d) Ambito territoriale identificato con il numero 4 - Aree Esterne al centro Urbano

L'ambito è individuato con il colore grigio nella planimetria.

Comprende tutte le restanti aree di territorio esterne al centro urbano, e non ricomprese negli ambiti precedentemente disciplinati.

Nell'Ambito 4 è consentita la realizzazione delle tipologie di occupazione di suolo pubblico di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b), c).

e) Ambito territoriale identificato con il numero 5 - Aree Escluse

L'ambito è individuato con campitura a righe nella planimetria e comprende: Ville storiche; Aree Archeologiche; Scuole e terreni comunali; Chiese e luoghi sacri.

3. Per ambiti o situazioni non riconducibili alle categorie sopra individuate, l'intervento è subordinato alla presentazione di un progetto conforme alle previsioni del regolamento e dei suoi allegati. L'istruttoria avviene secondo il procedimento disciplinato nel regolamento.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

ART. 16 - NORME TRANSITORIE E DI ADEGUAMENTO

1. Le aree esterne attrezzate esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono soggette a verifica di conformità rispetto alle disposizioni in esso contenute.
2. I titolari delle concessioni o delle attività cui le aree esterne sono funzionalmente connesse sono tenuti a presentare apposita istanza di adeguamento e a realizzare i necessari interventi di adeguamento entro i seguenti termini, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento:
 - a) entro dieci mesi, per le attività di somministrazione di alimenti e bevande;
 - b) entro dodici mesi, per le attività artigianali del settore alimentare.
3. Per le sole attività che, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, esercitano l'attività in forza di un contratto di locazione, in scadenza entro l'anno 2028, già regolarmente registrato e in corso di validità, i termini di cui al comma precedente sono prorogati di ulteriori dodici mesi e comunque l'adeguamento deve avvenire entro e non oltre il 31 Luglio 2028.
4. Decorso inutilmente i termini di cui ai commi precedenti del presente articolo, le aree esterne attrezzate e le relative strutture che risultino difformi e non adeguate alle disposizioni del presente Regolamento devono essere rimosse.
5. Nelle more della conclusione del procedimento di adeguamento e comunque non oltre il termine di cui al comma 2, possono essere rilasciati o rinnovati i titoli concessori alle medesime condizioni previste dai titoli in essere o da quelli cessati al 31 dicembre 2025, purché non sussistano motivi ostativi derivanti da esigenze di sicurezza, viabilità, tutela del patrimonio storico, architettonico o paesaggistico, ovvero da sopravvenuti motivi di interesse pubblico.
6. L'adeguamento è formalizzato mediante il rilascio di un nuovo provvedimento di concessione di occupazione di suolo pubblico e della correlata autorizzazione all'installazione dell'area esterna attrezzata, previa verifica della conformità alle disposizioni del presente Regolamento, agli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti e alla normativa di settore applicabile.
7. Decorso inutilmente il termine assegnato per l'adeguamento o la rimozione delle opere difformi, il Comune dispone la decadenza della concessione, ordina il ripristino dello stato dei luoghi e procede all'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente e dal presente Regolamento.

8. Restano ferme l'applicazione delle sanzioni amministrative, edilizie, urbanistiche e paesaggistiche eventualmente previste dalla normativa vigente nei casi di accertata abusività delle opere o delle occupazioni.
9. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, si applicano le disposizioni del vigente Regolamento comunale per la disciplina del Canone Unico Patrimoniale e le ulteriori disposizioni statali e regionali di settore.

ART. 17 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO PER PERTINENZE DI LOCALI COMMERCIALI NON ALIMENTARI

1. Per le attività commerciali diverse da quelle di somministrazione di alimenti e bevande e dalle attività artigianali del settore alimentare, l'occupazione di suolo pubblico, per la sola esposizione di merce, è consentita nel rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) deve essere limitata allo spazio immediatamente prospiciente l'esercizio;
 - b) deve garantire il mantenimento dei percorsi pedonali e delle condizioni di sicurezza;
 - c) non deve configurare strutture fisse, stand o allestimenti assimilabili a mercati o attività ambulanti;
 - d) deve essere ordinata decorosa e coerente con il contesto urbano;
 - e) l'occupazione non può superare una profondità massima di 1,5 metri e una superficie complessiva massima di 10 mq
3. È sempre vietata:
 - a) l'esposizione diffusa o estesa oltre il fronte dell'esercizio;
 - b) l'utilizzo di strutture espositive precarie, disomogenee o incongrue (a titolo esemplificativo: bancarelle, stand modulari, espositori multipli non coordinati etc);
 - c) l'occupazione di suolo pubblico durante gli orari di chiusura dell'attività commerciale.
5. Restano ferme le disposizioni in materia di concessione di suolo pubblico e di pagamento del Canone Unico Patrimoniale.

ART. 18 – DISCIPLINA DEI CHIOSCHI

1. Ai fini del presente Regolamento, per chioschi si intendono manufatti edilizi isolati, stabilmente o temporaneamente infissi al suolo, destinati ad attività di somministrazione di alimenti e bevande o attività assimilabili, non connessi ad un esercizio ubicato al piano terra di un edificio.
2. Fatto salvo quanto previsto nelle concessioni in essere, ai chioschi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, purché dotati di legittimo titolo autorizzativo e conformi alle relative disposizioni, ad eccezione di quelle insistenti su area demaniale marittima per i quali si applicano le disposizioni del PUA, si applicano le disposizioni previste dal presente Regolamento per la realizzazione di aree esterne attrezzate.

3. L'installazione di nuovi chioschi su suolo pubblico, ivi comprese aree verdi e parchi pubblici, è ammessa esclusivamente previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica finalizzata all'assegnazione delle relative aree. L'Amministrazione individua, con appositi atti, le aree idonee alla localizzazione dei chioschi, tenendo conto della compatibilità urbanistica, paesaggistica e ambientale.
4. Il soggetto assegnatario dell'area è tenuto a:
 - a) garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area assegnata e delle pertinenze, comprese le aree verdi circostanti eventualmente individuate nell'atto di concessione;
 - b) assicurare il decoro, la pulizia e la fruibilità pubblica degli spazi;
 - c) rispettare eventuali prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica e di tutela del verde;
 - d) provvedere alla corretta gestione dei rifiuti e al ripristino dei luoghi al termine della concessione.
5. I chioschi devono essere realizzati secondo criteri di qualità architettonica, sostenibilità ambientale e integrazione con il contesto urbano e paesaggistico.
6. La concessione è rilasciata per un periodo determinato, stabilito nell'avviso pubblico, ed è subordinata al rispetto delle condizioni previste.

In caso di inadempimento degli obblighi, l'Amministrazione può disporre la revoca della concessione e la rimozione del manufatto, con ripristino dello stato dei luoghi a cura e spese del concessionario.

ART. 19 - ABROGAZIONE E COORDINAMENTO NORMATIVO

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate le disposizioni contenute in precedenti regolamenti comunali incompatibili con il medesimo. Restano ferme le disposizioni non espressamente incompatibili, che continuano ad applicarsi in quanto compatibili.
2. In caso di contrasto tra disposizioni regolamentari, prevalgono quelle contenute nel presente Regolamento, in quanto disciplina speciale della materia.
3. Eventuali rinvii contenuti in altri atti regolamentari comunali si intendono automaticamente riferiti, per quanto compatibili, alle disposizioni del presente Regolamento.

ART. 20 – MONITORAGGIO DELL'ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO E TAVOLO PERMANENTE DI CONFRONTO

1. Il Comune di Anzio promuove il monitoraggio periodico dell'attuazione del presente Regolamento al fine di verificarne l'efficacia, gli effetti sulla qualità dello spazio pubblico, sul decoro urbano, sull'accessibilità, sullo sviluppo delle attività economiche e sulla fruibilità degli spazi da parte della collettività.
2. Il monitoraggio è finalizzato a rilevare eventuali criticità applicative, valutare il conseguimento degli obiettivi del Regolamento e individuare possibili interventi di

aggiornamento o miglioramento della disciplina, anche in relazione all'evoluzione del contesto urbano, economico e normativo.

3. Per le finalità di cui ai commi precedenti è istituito il Tavolo permanente di confronto sulle aree esterne, con funzioni consultive e propositive, composto da rappresentanti dell'Amministrazione comunale e delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei settori del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande, nonché, ove ritenuto opportuno dall'Amministrazione, da rappresentanti di altri soggetti pubblici o privati interessati.

4. Il Tavolo si riunisce, di norma, almeno due volte l'anno e ogniqualvolta l'Amministrazione lo ritenga necessario o ne faccia richiesta almeno una delle associazioni di categoria partecipanti.

5. Il Tavolo esprime osservazioni e proposte finalizzate al miglioramento dell'attuazione del presente Regolamento, alla semplificazione delle procedure, alla valorizzazione delle attività economiche e alla tutela del decoro urbano e della qualità degli spazi pubblici. Le relative determinazioni hanno natura consultiva e non vincolante.

6. Gli esiti dell'attività di monitoraggio e le proposte formulate dal Tavolo costituiscono elementi di valutazione ai fini dell'eventuale aggiornamento del presente Regolamento e dell'adozione di indirizzi operativi da parte dell'Amministrazione comunale.

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione. Dalla medesima data, il Regolamento acquista piena efficacia ed è obbligatorio per tutti i soggetti destinatari.

ALLEGATI:

A 00 - PLANIMETRIA AMBITI CENTRO URBANO

A 01 - AMBITO TERRITORIALE N. 1

A 02 - AMBITO TERRITORIALE N. 2

A 03 - AMBITO TERRITORIALE N. 3

A 04 - AMBITO TERRITORIALE N. 4
